

Polizza Multirischio per Attività artigianali e Piccola industria
Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni - DIP
Compagnia: Italiana Assicurazioni S.p.A. Prodotto: "Artigiano"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza copre i danni materiali ai locali e relativo contenuto e le richieste di risarcimento per i danni che l'assicurato o i suoi dipendenti possono causare ad altri nell'ambito dell'esercizio dell'attività. È inoltre possibile essere coperti per eventuali spese legali e usufruire di alcune prestazioni di assistenza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Nella sezione Incendio sono assicurati i danni al fabbricato e al contenuto provocati da una serie di eventi tra cui: incendio, fulmine, scoppio, nonché le spese per eliminare i residui dei beni danneggiati e per riparare i danni fatti per cercare di limitare l'incendio.
- ✓ Nella sezione Furto sono assicurati i beni sottratti in occasione di furto o rapina che si trovano all'interno del fabbricato in cui si svolge l'attività nonché i guasti e gli atti vandalici provocati dai ladri in occasione di furto o rapina.
- ✓ Nella sezione Elettronica è assicurato qualsiasi danno non espressamente escluso subito dalle apparecchiature elettroniche.
- ✓ Nella sezione Cristalli si assicurano le spese per la sostituzione delle lastre dovuta a rottura per qualsiasi causa non espressamente esclusa.
- ✓ Nella sezione Responsabilità Civile sono coperti i danni causati a terzi dal titolare dell'impresa e dai suoi dipendenti, nell'ambito dell'esercizio dell'attività, della proprietà e della conduzione dei locali.
- ✓ Nella sezione Tutela Legale sono garantiti gli oneri e le spese che l'Assicurato sostiene per l'assistenza di un legale per tutelare i propri interessi prima e/o durante una causa giudiziaria che riguardi la propria attività.
- ✓ Nella sezione Assistenza si forniscono delle prestazioni che si attivano quando si verificano determinate emergenze nell'ambito dei locali in cui si svolge l'attività come incendi o furti, guasto dell'impianto termo-idraulico o elettrico.
- ✓ Nella sezione Trasporti sono coperti alcuni danni, compreso il furto, che le attrezzature o le merci possano subire durante il trasporto.

Saranno operanti esclusivamente le Sezioni esplicitamente scelte e acquistate.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ L'assicurazione non comprende fabbricati o porzioni di fabbricato costruiti con materiali combustibili.
- ✗ Nella sezione Incendio non sono compresi i danni avvenuti in occasione di guerre o insurrezioni;

causati da terremoto, inondazione, alluvione e frana; causati da eventi nucleari; commessi dagli assicurati con dolo.

- ✖ Nella sezione Furto sono esclusi i furti: avvenuti utilizzando porte o finestre lasciate aperte o in assenza di effrazione dei suddetti serramenti; i furti all'interno di fabbricati non costruiti in muratura, cemento, vetrocemento armato o vetro antisfondamento.
- ✖ Nella sezione Elettronica non rientrano in copertura le apparecchiature elettroniche riposte in locali interrati e seminterrati; i danni derivanti da deperimento, corrosione o logoramento; i danni per i quali deve rispondere per legge o contratto il venditore, costruttore o locatore delle apparecchiature assicurate.
- ✖ Nella sezione Cristalli non rientrano in copertura le rotture avvenute in occasione di trasloco, lavori di ristrutturazione, le scheggiature o rigature del vetro nonché le lastre aventi valore artistico.
- ✖ Nella sezione Responsabilità Civile non sono risarciti i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna o vendita a terzi; i danni da furto; i danni alle cose costruite o in riparazione.
- ✖ Nella sezione Tutela Legale non rientrano in copertura le vertenze che riguardano: il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, la materia fiscale e amministrativa; i diritti di brevetto, marchio, concorrenza sleale; le controversie derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di veicoli; controversie relative alla compravendita e permuta di immobili; interventi di restauro o ristrutturazione e costruzione ex novo di immobili, controversie inerenti l'affitto dell'esercizio commerciale.
- ✖ Nella sezione Assistenza non sono compresi i danni: avvenuti in occasione di guerre o insurrezioni; causati da terremoto, inondazione, alluvione e frana; provocati da dolo degli assicurati
- ✖ Nella sezione Trasporti non sono compresi i danni dipendenti da: infedeltà degli addetti; infrazione delle norme vigenti in materia di circolazione e accertamenti tecnici; trasporto di merci infiammabili o pericolose; inidoneità del veicolo al trasporto; vizio o insufficienza di imballaggio; atti sociopolitici o di terrorismo; difetto di erogazione della temperatura.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie coprono esclusivamente gli eventi indicati in polizza; il contratto prevede condizioni che possono dar luogo al mancato o parziale pagamento dell'indennizzo. Possono essere previsti anche franchigie, scoperti e limiti parziali di indennizzo.

Relativamente alla Sezione Tutela legale la garanzia decorre dopo 3 mesi dal giorno di decorrenza della polizza per controversie relative all'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, per procedimenti penali e per opposizioni a sanzioni amministrative.

Relativamente alla Sezione Trasporti inoltre non sono assicurate alcune tipologie di merci; la garanzia decorre dopo 3 mesi dal giorno di decorrenza della polizza per controversie relative all'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, per procedimenti penali e per opposizioni a sanzioni amministrative.



Dove vale la copertura?

Le Sezioni Incendio, Furto, Elettronica, Cristalli ed Assistenza operano, salvo eccezioni, per fabbricati situati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano; la Sezione Responsabilità Civile opera in tutto il mondo; la Sezione Tutela Legale opera in Italia e per alcuni casi nei paesi del bacino del



Mediterraneo, in altri casi solo paesi della Unione Europea, Svizzera e Lichtenstein, oppure solo in Italia, San Marino e Città del Vaticano; la Sezione Trasporti opera per viaggio effettuati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Chi sottoscrive il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare; e di comunicare, nel corso del contratto, se si modifica il rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Società, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'Assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati. Se l'Assicurato ha in corso altre assicurazioni per lo stesso rischio, deve darne comunicazione per iscritto alla Società.



Quando e come devo pagare?

Al fine di essere in copertura a partire dalla data di decorrenza della polizza il premio deve essere pagato entro tale data.

È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento.

La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, pagato il premio di rinnovo, la copertura prosegua per l'anno successivo. Questa modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

In caso di durata annuale, è possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata 30 giorni prima della scadenza, qualora nella casella "Tacito rinnovo" della polizza sia riportato "SI". Qualora invece nella casella "Tacito rinnovo" sia riportato "NO" l'assicurazione termina alla data indicata sulla polizza, senza obbligo di invio di disdetta.

In caso di durata poliennale è possibile disdire la polizza annualmente con preavviso di 60 giorni.

